

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 23, Paragrafo 2, della Direttiva 2014/65/CE ("MiFID II"), la Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca (inclusi i dirigenti, i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi.

La Banca è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 16, Paragrafo 3, della MiFID II, a mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse identificati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Al fine di ottemperare alle suddette previsioni ed in linea con quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, la Banca ha elaborato, formalizzato per iscritto e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Tale politica consente di: (i) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti; nonché di (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

2. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

La Banca, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali possa derivare un conflitto di interesse nell'accezione sopra indicata, ha provveduto a identificare i servizi di investimento e accessori dalla stessa prestati, e a valutare se la prestazione degli stessi possa comportare un conflitto con gli interessi del cliente, tenuto conto anche delle altre attività svolte dalla Banca nonché della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al gruppo della Banca. I servizi di investimento e accessori e le altre attività o situazioni considerati rilevanti per l'identificazione dei conflitti di interesse sono di seguito indicati:

- Servizi di investimento:
 - a. negoziazione per conto proprio;
 - b. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 - c. ricezione e trasmissione di ordini;
 - d. collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
 - e. consulenza in materia di investimenti;
- Servizi accessori:
 - a. custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari;
 - b. intermediazione in cambi collegata alla prestazione di un servizio di investimento;
- Servizi bancari/altre situazioni rilevanti per l'identificazione di conflitti di interesse:
 - a. concessione di crediti o garanzie;
 - b. detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari;
 - c. rapporti d'affari con soggetti emittenti strumenti finanziari.

Al fine di determinare i conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei suddetti servizi di investimento e accessori o altre attività e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la Banca, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, considera se la Banca medesima, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a. è probabile che la Banca, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b. la Banca, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto
- c. un interesse distinto da quello del cliente;
- d. la Banca, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- e. la Banca, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- f. la Banca, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

Per un'appropriata gestione dei conflitti di interesse identificati, la Banca adotta le seguenti misure:

- a. definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di fasi di processo o di interi processi potenzialmente idonei alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- b. separazione fisica e organizzativa tra le strutture che svolgono attività di gestione del portafoglio di proprietà della Banca e le strutture che prestano i servizi di investimento per conto della clientela;
- c. definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di fasi di processo o di interi processi potenzialmente idonei alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;

- d. procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure e istruzioni operative, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con i clienti (es. regole di inserimento degli ordini in procedura, codice di comportamento aziendale);
- e. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in materia di abusi di mercato;
- f. procedure per la gestione ed esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di regole precise, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
- g. principi etici volti a regolamentare la prestazione dei servizi di investimento e accessori in modo onesto, equo e professionale e a garantire la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti d'interesse, unitamente a una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- h. un sistema di remunerazione adeguato e volto a garantire l'assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione alle suddette attività.

4. MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Qualora ritenga, dopo attenta valutazione, che le misure di gestione adottate possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti e delle misure adottate per mitigare detti rischi. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole, in conformità con la normativa sopra richiamata.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse è oggetto di regolare controllo da parte della Banca. Qualora a seguito di una modifica rilevante nella propria operatività o nel gruppo di appartenenza si evidenzino necessità di intervento, la Banca provvede ad effettuare le opportune modifiche alle modalità di gestione dei conflitti di interesse. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse è comunicata al cliente, con le modalità da questo indicate nel contratto per i servizi di investimento e accessori sottoscritto con la Banca.

Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.